

**Bruxelles, 11 settembre 2026
(OR. en)**

**13064/26
ADD 1**

**ENV 1060
ENT 219
COMPET 1054
IND 538
SAN 654
CONSOM 258
MI 870
CHIMIE 114
DELECT 146**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 6262 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le paraffine clorurate a catena media

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6262 final - Annex.

All.: C(2026) 6262 final - Annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.9.2026
C(2026) 6262 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le paraffine clorurate a catena media**

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la seguente voce:

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
"Paraffine clorate a catena media (MCCP) Per "paraffine clorate a catena media" o "MCCP" si intende: sostanze o miscele contenenti uno qualsiasi dei seguenti cloroalcani lineari C₁₄–C₁₇ nelle seguenti formule molecolari: C₁₄H_(30-y)Cl_y dove y ≥ 5; C₁₅H_(32-y)Cl_y dove y ≥ 5; C₁₆H_(34-y)Cl_y dove y ≥ 6; C₁₇H_(36-y)Cl_y dove y ≥ 6.	[1] 85535-85-9 [2] 198840-65-2 [3] 1372804-76-6 e altri	[1] 287-477-0 [2] - [3] - e altri	1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai cloroalcani lineari C₁₄–C₁₇ delle seguenti formule molecolari: C₁₄H_(30-y)Cl_y dove y ≥ 5; C₁₅H_(32-y)Cl_y dove y ≥ 5; C₁₆H_(34-y)Cl_y dove y ≥ 6; C₁₇H_(36-y)Cl_y dove y ≥ 6 presenti in sostanze, miscele o articoli, laddove la somma delle concentrazioni è pari o inferiore a 1 000 mg/kg (0,1 % in peso). 2. In deroga al punto 1, ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai cloroalcani lineari C₁₄–C₁₇ delle seguenti formule molecolari: C₁₄H_(30-y)Cl_y dove y ≥ 5; C₁₅H_(32-y)Cl_y dove y ≥ 5; C₁₆H_(34-y)Cl_y dove y ≥ 6; C₁₇H_(36-y)Cl_y dove y ≥ 6 laddove la somma delle concentrazioni è pari o inferiore a 20 000 mg/kg (2 % in peso) e se: — sono presenti in materiale recuperato dal riciclaggio dei cavi o in articoli prodotti con tale materiale, e — il materiale o gli articoli in cui sono presenti sono utilizzati

		nell'arredo stradale o in blocchi per sostenere recinzioni. Questo valore limite si applica fino al 16 dicembre 2028. 3. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle MCCP sono autorizzati nei seguenti casi: a) additivi per pressioni estreme nei fluidi per la lavorazione dei metalli utilizzati in contesti professionali o industriali nelle operazioni "pesanti" di lavorazione dei metalli e per i quali sono in atto sistemi di raccolta, fino al 31 dicembre 2036; b) polimeri e gomme utilizzati nei pezzi di ricambio e nella riparazione di uno degli elementi seguenti: i) veicoli a motore terrestri; ii) macchinari utilizzati in agricoltura, edilizia, silvicoltura o interventi paesaggistici, compreso il giardinaggio; iii) apparecchiature elettriche ed elettroniche per dispositivi medici e accessori per dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745; iv) apparecchiature elettriche ed elettroniche per dispositivi medico-diagnostici in vitro e accessori per dispositivi
--	--	---

			medico-diagnostici in vitro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746; v) strumenti di misurazione, analisi, fabbricazione, controllo, monitoraggio, prova e ispezione; vi) applicazioni aerospaziali e di difesa; per la cui produzione erano state inizialmente utilizzate MCCP, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2041, se questa data è anteriore; c) cloruro di polivinile flessibile in i) fili e cavi nel settore edile, fino al 16 dicembre 2028; ii) fili e cavi nei dispositivi medici e relativi accessori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e nei dispositivi medico-diagnostici in vitro e relativi accessori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746, fino al 16 dicembre 2031; d) adesivi e sigillanti, limitatamente a: i) sigillanti polisolfurici e schiume
--	--	--	---

			poliuretaniche monocomponente utilizzati per sigillare porte e finestre, fino al 16 dicembre 2028; ii) schiume poliuretaniche monocomponente, contenenti o costituite da materiali recuperati contenenti MCCP, utilizzate per sigillare porte e finestre, a condizione che il contenitore della schiuma possa essere etichettato per indicare la presenza di materiale recuperato, fino al 16 dicembre 2031; iii) rivestimenti impermeabili e rivestimenti anticorrosione, fino al 16 dicembre 2028; iv) applicazioni aerospaziali e di difesa, fino al 16 dicembre 2031; e) nastro utilizzato per l'incollaggio non strutturale in applicazioni aerospaziali e di difesa, fino al 16 dicembre 2031; f) vernici e rivestimenti per munizioni e marcature di munizioni, fino al 16 dicembre 2031; g) munizioni pirotecniche destinate a dispositivi per la difesa per ottenere effetti specifici, fino al 31 dicembre 2041; h) rivestimenti e vernici intumescenti per attrezzature
--	--	--	--

		spaziali e di difesa e relativi imballaggi per proteggere dalle temperature estreme, fino al 31 dicembre 2041; i) rivestimenti e vernici per la riparazione di attrezzature spaziali e di difesa e l'uso in pezzi di ricambio destinati a queste ultime laddove le MCCP erano inizialmente utilizzate nella produzione di tali attrezzature, fino alla fine del ciclo di vita delle attrezzature. 4. I rilasci di MCCP nell'ambiente sono evitati durante la fabbricazione e l'uso industriale e professionale delle MCCP oggetto di una deroga di cui al punto 3 e, se ciò non fosse possibile, ridotti il più possibile. L'esposizione dei lavoratori è ridotta al minimo conformemente all'articolo 6 della direttiva 98/24/CE del Consiglio¹. 5. Gli articoli contenenti MCCP già in uso nell'Unione alla data di scadenza della pertinente deroga di cui al punto 3, lettere da b) a h), o prima, possono continuare a essere utilizzati. 6. Sono consentiti l'immissione in commercio e l'uso dei pezzi di ricambio contenenti MCCP di cui al punto 3, lettera b), che sono presenti nel territorio dell'Unione prima del 1° gennaio 2042. 7. I fabbricanti, i fornitori e gli importatori di paraffine
--	--	--

¹ Direttiva del Consiglio 98/24/CE, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/2024-04-08>).

		clorurate che immettono sul mercato sostanze o miscele contenenti i cloroalcani di cui al punto 1 forniscono, nella scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1907/2006, informazioni riguardanti: a) la somma delle concentrazioni dei cloroalcani di cui al punto 1, se presenti; b) quando la somma di cui alla lettera a) è superiore a 0,1 % p/p, le misure di gestione del rischio e le condizioni operative appropriate per ridurre al minimo i rilasci e l'esposizione. 8. I fabbricanti, i fornitori e gli importatori di paraffine clorurate determinano la somma di cui al punto 7, lettera a), utilizzando lotti rappresentativi di paraffine clorurate fabbricate secondo le stesse specifiche tecniche dallo stesso fabbricante. Il livello è determinato utilizzando metodi analitici convalidati. Su richiesta, alle autorità competenti è fornita una descrizione dei metodi analitici utilizzati e dei risultati ottenuti per calcolare la somma di cui al punto 7, lettera a).".
--	--	--